



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Il Giudice monocratico di Alessandria **Dott.ssa Martina Tosetti**
alla pubblica udienza del 21.09.2021 ha pronunciato e pubblicato mediante la
lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

TIZIO, nato a ... il ..., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ... del
Foro di ..., difensore di fiducia;

PRESENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. ... del Foro di ...;

IMPUTATO

*del delitto previsto e punito dall'art. 589 bis commi 1, 7, c.p., perché, alla guida
del veicolo FIAT Panda targata ..., percorrendo la S.P. 30 in direzione
Alessandria, in orario notturno, giunto all'altezza della progressiva
chilometrica 26+100, investiva CAIA, che si trovava in mezzo alla carreggiata,
senza indossare giubbotto rifrangente, accanto al proprio veicolo in stato di
quiete nei pressi della linea di mezzzeria, facendola finire rovinosamente a terra
cagionandone così per colpa la morte in quanto CAIA decedeva presso
l'Ospedale di Alessandria il 24.02.2017 per l'insieme delle seguenti lesioni:
"gravissimo traumatismo cerebrale con imponenti stravasi ematici extradurali,
sottodurali, subaracnoidei ed intraparenchimali trattato chirurgicamente;
plurime fratture costali all'emitorace destro con pneumotorace e collasso
polmonare; sanguinamento attivo alla spalla destra e frattura di scapola;
frattura femorale destra"; colpa consistita in negligenza, imprudenza e
imperizia, nonché in violazione di legge, in particolare:
- dell'art. 141 commi 2, 8 codice della strada perché, circolava a velocità non
commisurata alle situazioni ambientali, in modo da perdere il controllo del*

N. **R.Sent**
N. ... R.G.T.
N. ... R.G.N.R.

SENTENZA
in data 21.09.2021

CONTRO
TIZIO

Estratto sentenza notificato il

Depositata il

Il Cancelliere

Comunicato alla P.G.
V.to:

Il Cancelliere

Comunicato al P.M.
(Art. 15 Reg.)
il

Avviso di cui all' art.
585 c.p.p. il

Data di irrevocabilità:

N. **SIEP.**

N. **Rec.Crediti**

il

Redatt sched

veicolo e di non essere in grado di arrestare tempestivamente il veicolo dinanzi agli ostacoli presenti nel suo campo di viso;

in particolare, MEVIO, a bordo dell'autovettura Peugeot 306 tg. ..., lungo la SP 30 con direzione Acqui Terme, giunto all'altezza del distributore Calor, iniziava manovra di svolta a sinistra verso lo stesso (manovra non consentita in quanto in presenza di striscia longitudinale continua) e in tale frangente veniva tamponato da tergo dalla vettura Fiat 16 tg. ... condotta da CAIA, che stava percorrendo la stessa strada nella medesima direzione di marcia; MEVIO spostava la vettura all'interno del distributore di carburante mentre CAIA la arrestava sul luogo del sinistro, all'altezza della linea di mezzeria; CAIA scendeva dalla macchina e, poco dopo, mentre si trovava a fianco della propria vettura, veniva investita da TIZIO che stava giungendo dalla direzione opposta. Con l'attenuante del non essere l'evento esclusiva conseguenza dell'azione del colpevole in quanto CAIA, in violazione dell'art. 162 codice della strada, scendeva dal proprio veicolo fermo sulla carreggiata senza indossare giubbotto o bretelle retro riflettenti ad alta visibilità.

In ... il 21.02.2017 (data del sinistro).

Nel quale è P.O.:

Caio, nato a ... il ..., assistito e difeso dall'avv. ... del Foro di ... (marito della defunta).

Caione, nato a ... il ..., residente in ... (padre della defunta).

Caiona, nata a ... il ..., residente in ... (madre della defunta).

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. ...

Avv. ... del Foro di ... per la p.c.

Avv. ... del Foro di ... per il responsabile civile

Avv. ... del Foro di ... per l'imputato

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato, chiede la condanna dello stesso, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena così determinata:

-pena base: anni 2 di reclusione;

-ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis c.p. ad anni 1 e mesi 4 di reclusione con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Conclusioni della Parte Civile: La difesa di Parte Civile chiede la condanna dell'imputato alla pena meglio vista; al risarcimento del danno in favore della Parte Civile costituita e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio. Conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

Conclusioni del Responsabile civile: La difesa del Responsabile civile chiede l'assoluzione dell'imputato, in subordine riconoscere il concorso di colpa della persona offesa.

Conclusioni della difesa: Il difensore dell'imputato chiede, in via principale, l'assoluzione dello stesso per non aver commesso il fatto; nel malaugurato caso di condanna chiede contenersi la pena nei minimi edittali, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e degli altri benefici di legge ove concedibili.

MOTIVI

TIZIO è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 589 bis c.p., con l'accusa di avere causato per colpa, determinata da imprudenza, imprudenza ed imperizia nonché per violazione dell'art. 141 c. 2 e 8 e art. 191 C.d.S, la morte di Caia.

Nel corso del dibattimento, svoltosi alla presenza dell'imputato, preliminarmente la sig.ra Caiona (madre della vittima) si è costituita parte civile per il tramite di difensore munito di procura speciale; è stata altresì richiesta e disposta la citazione del responsabile civile Vittoria Assicurazioni s.p.a., quale società assicuratrice del veicolo Fiat Panda targato ... di proprietà e condotto dall'imputato in occasione del sinistro di cui in epigrafe.

Sono quindi stati sentiti i testi del P.M. Dott. A (medico legale, la cui relazione è stata acquisita al fascicolo del dibattimento), Mevio, Tizione, Stella, App. B; il CT della parte civile (la cui relazione illuminotecnica è stata acquisita agli atti processuali) ed il testimone Stello; l'imputato si è sottoposto ad esame ed è stata infine escussa quale teste a difesa la sig.ra Tizia, moglie di Tizio.

È stata altresì prodotta la documentazione ritenuta utile ai fini della decisione, tra cui, la documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi ove si verificò il sinistro di cui in epigrafe e l'attestazione dell'avvenuto risarcimento assicurativo effettuato in favore degli eredi di Caia.

Infine, esaurite le conclusioni delle parti, il Giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando giorni 90 per il deposito della motivazione.

All'esito della espletata istruttoria i fatti possono essere così ricostruiti.

In data 21 febbraio 2017, alle ore 19.30 circa, Caia si trovava alla guida del suo veicolo Fiat 16 lungo la strada SP 30 km 26 in Strevi, direzione Acqui Terme.

All'altezza del distributore di gasolio Calor, il mezzo – condotto da Mevio – che precedeva Caia rallentò improvvisamente per effettuare una (vietata) inversione sulla sinistra; la donna finì per

tamponare detto veicolo e, quindi, arrestò la sua marcia, fermando il proprio veicolo lungo la semicarreggiata, verso il centro della strada (cfr. esame Mevio doc. fotografica in atti).

Caia scese dalla propria auto e si diresse verso la piazzola di sosta ove si era fermato Mevio, al fine di compilare il modulo di constatazione amichevole.

Nel mentre, nella direzione contraria (ossia verso Alessandria) sopraggiunse un primo veicolo, occupato dai signori Stella e Stello; i due notarono il mezzo di Caia fermo in prossimità della linea di mezzzeria e decisero di accostarsi in una piazzola di sosta, per verificare se vi fossero persone coinvolte in un sinistro e per prestare assistenza (cfr. esame Stella: *“TESTIMONE STELLA – Allora, io mi... Stavamo tornando da Alessandria io e mio marito, niente, attraversiamo la rotonda, andiamo verso Acqui, a un certo punto ci rendiamo conto di una situazione un pochino anomala perché vediamo una macchina ferma un po’ più avanti, sul... diciamo storta, dico storta perché era... cioè abbiamo visto le luci davanti che puntavano verso il lato sinistro e il dietro ovviamente puntava un pochino sulla destra. Mio marito dice c’è qualcosa che non va, abbiamo ovviamente rallentato a maggior ragione, abbiamo visto questa macchina ferma e ci siamo posizionati sulla destra dove c’è una piazzola di sicurezza, lì a pochi metri, comunque, ci siamo ... PUBBLICO MINISTERO – *Le faccio subito una domanda. La piazzola era prima o dopo rispetto alla macchina? Cioè avete superato la macchina e avete accostato o avete accostato prima?* TESTIMONE STELLA – *Abbiamo superato la macchina di poco e ci siamo fermati sulla destra.* PUBBLICO MINISTERO – *Va bene. Grazie.* TESTIMONE STELLA – *Cioè abbiamo visto la macchina e ci siamo proprio fermati lì a poco.* PUBBLICO MINISTERO – *Vi siete subito fermati. Okay”*; cfr. esame Stello: *“TESTIMONE STELLO – Praticamente alla rotonda che porta a Strevi o alla tangenziale che porta ad Acqui Terme ho visto in lontananza una situazione anomala in quanto ho visto una macchina ferma praticamente al centro della strada e un’altra macchina davanti che leggermente rientrava dalla parte, entrava dentro al benzinaio, quindi ho detto c’è qualcosa di strano perché non capisco, e quindi ho detto: “Guarda Stella, c’è qualcosa di anomalo”, allora mi sono avvicinato e ho visto che c’era questa macchina in mezzo alla strada praticamente che invadeva la carreggiata sinistra ferma e quindi ho detto qua si sono toccati, si sono tamponati”).**

Il sig. Stello indossò il giubbotto catarifrangente e, assicurandosi che la moglie Stella non si avvicinasse alla strada superando il guard-rail, raggiunse Caia e Mevio (cfr. esame Stella: *“TESTIMONE STELLA - A un certo punto mio marito mi dice: “Stai qua ferma, vado a vedere io”. Si è messo il giubbotto ed è sceso per andare a vedere. Io sinceramente sono uscita e mi sono messa spalle al guard-rail e avevo la mia macchina davanti, quindi sono stata in sicurezza, vedo mio marito che si avvicina a queste due persone e...* PUBBLICO MINISTERO – *Quindi, attraversa la strada?* TESTIMONE STELLA – *Attraversa la strada, non passava nessuno, quindi, cioè ha guardato a destra*

e a sinistra ovviamente, ha attraversato la strada, ha chiesto ai ragazzi, cioè a questo ragazzo e a questa signora/ragazza e gli ha chiesto se andava tutto bene, se avevano bisogno di un aiuto e cosa, loro hanno detto no, che si sarebbero organizzati tra di loro per fare un Cid o per... non lo so, comunque, hanno detto di star tranquilli che andava tutto bene. A questo punto mio marito gira, viene verso di me, mi guarda e mi dice... uso gli stessi termini. PUBBLICO MINISTERO – Sì. TESTIMONE STELLA – “Tata tranquilla. Va tutto bene, non c’è nessun problema”; cfr. esame STELLO: “Allora io ho accostato nella piazzola a destra, che è leggermente avanti a questa macchina, sono sceso, ho indossato il giubbotto catarifrangente, ho detto a mia moglie: “Non scendere perché ne abbiamo solamente uno, stai lì in sicurezza”, ho guardato ovviamente destra e sinistra che non sopraggiungesse nessuno ...”).

Caia si riavvicinò alla propria auto – ancora ferma in mezzo alla carreggiata – per telefonare al marito, posizionandosi nei pressi del bagagliaio; qui, poco dopo, venne urtata dal veicolo condotto da Tizio, nel frattempo sopraggiunto nella direzione contraria (ossia verso Alessandria). La donna cadde a terra, riportando un “gravissimo quadro encefalico contraddistinto *fa estesa focaccia ematica extra e sottodurale con velatura emorragica suaracnoidea*” (cfr. consulenza Dott. A; esame Dott. A: “La signora il 21 febbraio 2017 era stata coinvolta in uno sinistro stradale, in particolare a seguito di un primo sinistro a bassa cinetica dopo essere... da quello che risulta agli atti scesa dall’auto per controllare i danni, sarebbe stata investita da un secondo autoveicolo proveniente dalla direzione opposta riportando un politraumatismo che è stato... era stata, appunto, investita da questo autoveicolo riportando un politraumatismo che è stato, poi, oggetto di accertamenti successivamente in ambiente nosocomiale dopo essere stata trasportata, appunto, all’ospedale di Alessandria ... ha riportato un grossolano traumatismo cranico con particolare rilevanza di lesioni encefaliche contraddistinte da plurimi travasi emorragici sottodurali subaracnoidei, cioè che interessavano le meningi che sono le membrane che ricoprono il cervello a diversi livelli ed è stato trattato mediante un intervento chirurgico di craniotomia de compressiva. È stato effettuato, appunto, un tentativo di trattamento chirurgico che nonostante sia stato eseguito correttamente, purtroppo per la gravissima lesività riportata a livello cerebrale, per cui segnalo che il soggetto era arrivato già in pronto soccorso in condizioni neurologiche molto compromesse, non ha mai avuto una ripresa dello stato di coscienza. L’evoluzione del quadro poi è stato quello del progressivo insufficienza multi organo di origine centrale, legato appunto alle lesioni encefaliche, per cui si è concretizzato a seguito di queste lesioni il decesso che è avvenuto pochi giorni dopo, cioè il 24 febbraio del 2017 alle ore 11:00”).

Giunti sul posto anche i CC di Acqui Terme accertarono la presenza di Caia che giaceva a terra, nei pressi della parte posteriore del suo veicolo; accertarono altresì la presenza dell’odierno imputato,

che si qualificava come conducente del veicolo Fiat Panda targato ..., fermo a distanza di pochi metri dal luogo dell'impatto.

In base alle notizie apprese nell'immediato e dalla visione del mezzo Fiat Panda di Tizio gli operanti constatarono la presenza di alcuni segni sul parabrezza del veicolo (cfr. fotografie in atti).

Così ricostruiti i fatti avvenuti la sera del 21 febbraio 2017 si impongono le seguenti considerazioni. Con particolare riferimento alla dinamica del sinistro, nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che Caia sia stata urtata dal veicolo di Tizio, sulla parte laterale sinistra del parabrezza, andando quindi ad impattare al suolo, mentre si trovava (a piedi) sulla carreggiata della strada SP 30, in prossimità della sua auto.

Sul punto sono univoche le deposizioni dei soggetti presenti sul teatro dei fatti ed i punti d'urto individuabili sul veicolo dell'imputato (come da documentazione fotografica in atti); si veda poi quanto riferito dal Dott. A, il quale – presa visione della Fiat Panda incidentata – ha chiarito quanto segue: *“In particolare a livello del parabrezza è stata rilevata un'impronta abbastanza caratteristica altamente suggestiva dell'impatto del cranio su quella porzione dell'auto, quindi, verosimilmente c'è stato il caricamento del soggetto sul cofano con impatto del capo sul parabrezza e la successiva proiezione al suolo”*.

Del resto, anche Tizio ed i testi Tizione e Tizia (rispettivamente cognato e moglie dell'imputato) hanno confermato di aver sentito un colpo mentre transitavano nei pressi del veicolo di Caia; il prevenuto ha lealmente ammesso di aver notato troppo tardi la figura della p.o., che era rimasta nascosta alla sua vista in quanto dietro al veicolo Fiat 16 (cfr. esame Tizio: *“Con la coda dell'occhio, mi viene in mente ancora adesso, perché è una cosa che sono quattro anni che io non dormo più su questo affare qui, col cellulare in mano, tant'è vero che suo marito quando è arrivato mi ha detto che io colpe non ne ho perché aveva appena finito di parlare con sua moglie dell'accaduto dell'incidente”*).

Né può dubitarsi che, a causa di tale urto, le gravi conseguenze craniche subite da Caia abbiano condotto alla morte di costei nelle ore successive all'incidente: si tratta di circostanza non contestata e che trova il proprio fondamento nelle valutazioni tecniche del Dott. A, cui si rinvia integralmente. Tutto ciò premesso in ordine alla dinamica ed alla causazione di lesioni, resta da valutare se detto evento possa essere ascritto ad una condotta di Tizio connotata da colpa, così come contestato dalla Pubblica Accusa, e se residuino spazi per ipotizzare un concorso colposo della vittima nella produzione dell'evento infausto.

Secondo la difesa l'evento non sarebbe ascrivibile (in termini di inevitabilità ovvero di interruzione del nesso di causa) ad una condotta colposa dell'imputato, atteso che la visuale del conducente sarebbe stata scarsa a causa delle condizioni dei luoghi (particolarmente bui), della ubicazione della

vittima (che sarebbe stata “nascosta” dal veicolo da lei condotto) e dal fatto che Tizio ebbe a sterzare sulla sinistra onde evitare l’impatto con un soggetto di sesso maschile, improvvisamente sbucato sul lato destro della carreggiata; con la conseguenza che l’imputato non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’investimento di Caia.

Ed invero, tali conclusioni non sono condivisibili.

In primo luogo è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'odierno giudicante, che *“il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe invero concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr 41 c. 1 cp) ma **occorre che la condotta del pedone si configuri per i suoi caratteri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento.** Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica, vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella **oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne comunque tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.** Solo in tale caso infatti l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima”* (Cass. n. 33207 del 2.7.2013).

Tale pronuncia afferma inoltre che il conducente del veicolo, oltre a dover rispettare le norme generiche di prudenza, ex art. 140 CdS ha altresì l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze e trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.

Il conducente del veicolo può quindi andare esente da responsabilità solo laddove la condotta del pedone (o di un altro utente della strada) configuri per i suoi caratteri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile che sia stata sufficiente da sola a produrre l'evento.

In tale contesto il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce **mera concausa dell'evento**, che non esclude la responsabilità del conducente e può costituire causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento soltanto nel caso in cui “risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile” (ex multis, Cass. 23309 del 29.4.2011).

Ebbene, quanto al caso di specie deve evidenziarsi come la presenza di un veicolo ubicato al centro della strada fosse percepibile già a distanza di alcune decine di metri: sul punto, i testi Stello e Stella hanno ricordato come, provenendo da Acqui Terme, sin dalla rotonda ubicata nella parte alta del rettilineo si potesse agevolmente notare la presenza del veicolo di Caia, fermo in una posizione “innaturale” rispetto alla configurazione della strada; del resto lo stesso Tizio (così come i fratelli Tizione e Tizia) ha ammesso di aver visto l’auto della vittima con congruo preavviso, con ciò decidendo di rallentare l’andatura del proprio mezzo.

Onde doversi escludere che l’imputato viaggiasse in condizioni di scarsa visibilità.

Inoltre, è assai conforme a massime di esperienza che, in prossimità di autoveicoli coinvolti in sinistri stradali, possano trovarsi i soggetti che vi si trovavano a bordo, anche eventualmente feriti; con la conseguenza che la presenza di Caia nei pressi del suo mezzo incidentato non integra affatto il predetto concetto di evento eccezionale ed imprevedibile necessario perché possa ipotizzarsi una interruzione del nesso di causalità.

E ciò vale anche nel caso in cui la visuale del conducente sia solo parzialmente libera, o non sua agevolata dalle perfette condizioni meteorologiche/di illuminazione, richiedendosi in tale evenienza al conducente di approntare una condotta di guida ancora più prudente allorquando si avvicini al teatro di un sinistro stradale.

Del resto, gli altri utenti della strada sopraggiunti sul luogo ove avvenne il tamponamento del veicolo di Mevio ebbero a rallentare e a fermarsi, anche per verificare la presenza di feriti: circostanza, questa, che appalesa come anche Tizio ben potesse (ed anzi dovesse) operare una condotta di guida maggiormente prudente, stante le peculiari condizioni di luogo e di tempo in cui venne a trovarsi.

Deve poi escludersi che Caia abbia operato movimenti rapidi inattesi e imprevedibili.

Sul punto, non vi sono emergenze che consentano anche solo di ipotizzare che la donna si stesse muovendo in direzione del veicolo del Tizio; al contrario, dalla posizione del corpo della vittima sulla strada e dalla assenza di segni di frenata può pacificamente desumersi che l’impatto tra l’auto dell’imputato e Caia avvenne quando la donna era pressoché ferma, tanto da non essere stata sospinta in avanti se non per pochissimi centimetri (cfr. esame Dott. A; cfr. relazione incidente stradale CC Acqui Terme, aff. 66 nella parte in cui viene accertata l’assenza di tracce visibili di frenata).

Infine, non può ritenersi che Tizio sia stato costretto ad operare una improvvisa sterzata a sinistra, per evitare un uomo che, a piedi, avrebbe repentinamente invaso la sua corsia.

Infatti, come detto l’imputato aveva la visuale libera e poteva quindi scorgere senza alcuna difficoltà i soggetti fermi a lato della strada; inoltre, l’uomo che gli si avvicinò “sbracciandosi” era senz’altro intento ad invitarlo a fermarsi, stante la presenza di pedoni sulla strada: con la conseguenza che Tizio

non solo non avrebbe dovuto sterzare per evitare di fermarsi ma avrebbe al contrario dovuto ulteriormente rallentare, stante il pericolo di investimento segnalato da altri.

Con la conseguenza che risulta fondata l'impostazione accusatoria: la condotta posta in essere da Tizio cagionò l'evento mortale di cui in epigrafe; inoltre, sono state violate le regole di comune prudenza ed altresì quelle specificamente indicate agli artt. 141 c.2 e 8 C.d.S..

L'imputato, come detto, pur avendo notato con grande preavviso la presenza di un veicolo fermo a centro strada e pur avendo avuto la visuale libera, non ha rallentato a sufficienza (fino eventualmente ad arrestarsi) e non ha verificato la (assai probabile) presenza di utenti della strada o di feriti, proseguendo la marcia in un tratto di strada dove non era affatto imprevedibile che vi fossero dei pedoni (del resto, proprio sul lato della carreggiata era ben possibile notare la presenza di alcuni individui, a piedi, alcuni dei quali dotati di giubbotto catarifrangente).

Ed invero, pur sussistendo la penale responsabilità dell'imputato a mente dell'art. 589 bis c.p., deve senza dubbio dirsi integrata la circostanza attenuante di cui al c.7 della fattispecie incriminatrice in parola, sul presupposto che la verifica dell'evento infausto di cui in epigrafe non sia esclusiva conseguenza dell'azione di Tizio.

Sin dall'originario capo di imputazione è stato infatti osservato come Caia, a seguito del tamponamento del veicolo di Mevio, lasciò la propria auto al centro della strada, non indossò/predispose alcun dispositivo di sicurezza atto a segnalare la sua presenza sulla carreggiata e rimase nei pressi della linea di mezz'isola per diversi minuti, intenta a telefonare al marito.

Tali circostanze hanno tutte assoluto rilievo in termini di grave imprudenza posta in essere da Caia: ed infatti, le circostanze di tempo (ossia l'ora tarda e la non perfetta illuminazione della strada) e di luogo (ossia il fatto che il sinistro sia avvenuto su di una strada a doppio senso di marcia e ad alta percorrenza) avrebbero reso necessaria da parte della donna l'adozione di comportamenti maggiormente prudenti, quali, appunto, segnalare la propria presenza a centro strada, ovvero mettersi al riparo al di fuori della carreggiata.

Comportamenti senza dubbio esigibili ed anzi doverosi: sul punto, si consideri che i testi Stello e Stella ebbero ad adottare esattamente le condotte di cui sopra (il primo indossando il giubbotto catarifrangente e attraversando la strada prestando attenzione al sopraggiungere di eventuali veicoli, la seconda rimanendo sul margine della carreggiata, protetta dal guard-rail), ritenendole assolutamente necessarie.

Né tale conclusione può dirsi incrinata dal fatto che il Giudice di Pace di Acqui Terme abbia annullato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di Caia, a mente dell'art. 162 CdS, per il mancato utilizzo del giubbotto catarifrangente, sul presupposto che l'illuminazione della strada sarebbe stata sufficiente a non far scattare l'obbligo di indossare detto dispositivo di protezione.

Ed infatti, oltre a rilevarsi come non sia affatto pacifico quale fosse il grado di illuminazione del luogo del sinistro la sera del 21 febbraio 2017¹, non sarebbe in ogni caso necessaria la violazione di una specifica regola cautelare, dovendosi valorizzare anche le condotte rilevanti secondo i generali parametri di perizia, prudenza e diligenza.

Nel caso di specie, gli elementi che fondano una valutazione di imprudenza sottesa al comportamento di Caia sono, come detto, da ravvisarsi nel fatto che costei rimase a centro strada, posizionata alle spalle del proprio veicolo.

Si tratta, evidentemente, di condotte tutte assai imprudenti, specie se si tiene conto del fatto che il sinistro avvenne ad ora tarda ed in pieno inverno, ossia in condizioni di tempo e luogo che avrebbero reso necessaria l'adozione di accorgimenti a tutela dei soggetti presenti sulla carreggiata, anche finalizzati a segnalare la loro presenza agli altri utenti della strada.

La donna non solo avrebbe potuto/dovuto spostare il proprio veicolo dal centro della carreggiata (così come fece il Mevio), per non arrecare pregiudizio agli altri conducenti ma avrebbe, per lo meno, potuto/dovuto posizionarsi sul ciglio della strada (ove era presente anche una piazzola di sosta), non avendo alcuna necessità di sostare nei pressi della sua auto.

È quindi chiaro che tali comportamenti imprudenti certamente contribuirono alla causazione del sinistro infausto, ritenendosi con ciò provato un concorso della vittima.

Ed allora, se non può escludersi la responsabilità di Tizio – per i motivi sopraindicati, non potendosi qualificare la condotta di Caia come abnorme ed imprevedibile ed avendo il prevenuto adottato una condotta di guida, come detto, imprudente e in contrasto con le previsioni di cui all'art. 141 CdS –, deve riconoscersi *“la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole”* e che *“è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima”* (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 20091 del 19/01/2021; cfr. Sez. 4, Sentenza n. 24910 del 2021 quanto alla circostanza di cui all'art. 589-bis comma 7 cod. pen., *“altro è valutare il comportamento dei sanitari del Pronto soccorso (che avrebbero sottostimato gli esami eseguiti sul paziente, peraltro con colpevole ritardo) come interruttivo del processo eziologico, altro è considerarlo come concausa dell'evento mortale, che non elida, ma affianchi l'apporto causale fornito dall'imputata”*; cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 54576 del 07/11/2018, La Rana, Rv. 274504 *“Si premette che, in tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art.*

¹ Sul punto le deposizioni dei testimoni Stello e B sono del tutto in contrasto tra loro; la consulenza illuminotecnica operata dal CT della p.c. non può poi assumere alcun rilievo in quanto eseguita nel mese di settembre, ossia in un periodo dell'anno in cui, se parametrata al medesimo orario, l'illuminazione naturale è assai più forte di quella che si registra in pieno periodo invernale. Infine, dalla relazione di sinistro dei CC emerge che *“la zona del sinistro risulta(va) priva di illuminazione”* – cfr. aff. 66).

589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore”).

Tutto ciò incide sul trattamento sanzionatorio da irrogare e, come si dirà, sulla quantificazione dei danni patiti dalla costituita parte civile.

A Tizio, in ragione dell'ottimo comportamento processuale, del suo stato di formale incensuratezza e del risarcimento del danno in favore degli eredi di Caia, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, nella loro massima estensione.

Tenuto conto dei limiti edittali di cui all'art. 589 bis c.7 c.p. e valutati tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., si stima equa la pena finale di mesi dieci di reclusione (pb. anni uno e mesi tre di reclusione, ridotta alla pena summenzionata ex art. 62 bis c.p.).

Alla condanna segue *ex lege* il pagamento delle spese processuali e, a mente dell'art. 222 del D.Lvo 285/1992, la sospensione della patente di guida per un periodo che, a mente della pronuncia della Corte Cost. 88/2019, si reputa equo fissare in complessivi mesi sei.

Il veicolo di Tizio è già stato demolito in conseguenza del sinistro e non può quindi essere oggetto di confisca.

Attesa l'incensuratezza dell'imputato è senz'altro possibile in suo favore una prognosi di non recidiva e di un suo pieno reinserimento sociale, atti alla concessione dei doppi benefici di legge.

Tizio ed il responsabile civile devono essere condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dalla p.c.: il già descritto comportamento imprudente di Caia ed il parziale risarcimento effettuato in sede assicurativa non consentono di liquidare le ulteriori voci di danno (né la fissazione di una provvisoria immediatamente esecutiva), rimettendosi la questione al giudice civile (peraltro già chiamato a pronunciarsi in merito da altri eredi della vittima, con una – sia pur legittima – duplicazione delle vicende giudiziarie civilistiche sottese al delitto di cui in epigrafe).

Tizio ed il responsabile civile devono essere altresì condannati in solido alla rifusione in favore della p.c. delle spese di costituzione e rappresentanza che, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/14, si liquidano come segue: euro 1.080,00 per la fase delle indagini difensive, euro 1.395,00 per la fase preliminare ed euro 2.000,00 per la fase dibattimentale, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535, 538 c.p.p.

DICHIARA

TIZIO responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 589 bis c. 7 c.p., lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

Condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, danno da liquidarsi in separato giudizio civile.

Condanna l'imputato e il responsabile civile in solido alla rifusione in favore della parte civile delle spese di costituzione e rappresentanza che liquida in euro 1.080,00 per la fase delle indagini difensive, in euro 1.395,00 per la fase preliminare e in euro 2.000,00 per la fase dibattimentale, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute.

Visto l'art. 222 c.d.s.

Sospende la patente di guida di Tizio per la durata di mesi sei.

Riserva giorni 90 per il deposito dei motivi.

Alessandria, 21.09.2021

Il Giudice
Dott.ssa Martina Tosetti